



1° maggio 2024

Modifica dell'ordinanza 3 sull'asilo e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l'asilo)

Rapporto sui risultati della consultazione

Rapporto sui risultati della consultazione

Indice

1.	In generale	3
2.	Riassunto dei risultati	3
3.	Risultati della consultazione suddivisi per temi	4
3.1.	Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 10a AP-OAsi 3)	4
3.2.	Diritti d'accesso ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 10b AP-OAsi 3)	5
3.3.	Esame della proporzionalità (art. 10c AP-OAsi 3)	5
3.4.	Impiego di software per raccogliere i dati personali (art. 10d AP-OAsi 3)	5
3.5.	Salvataggio temporaneo dei dati personali (art. 10e AP-OAsi 3)	6
3.6.	Consultazione diretta e valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 10f AP-OAsi 3)	7
3.7.	Valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati in assenza dell'interessato (art. 10g AP-OAsi 3)	7
3.8.	Informazione (art. 10h AP-OAsi 3)	8
3.9.	Tutela giurisdizionale nel quadro della valutazione dei supporti elettronici di dati (art. 10i AP-OAsi 3)	9
3.10.	Articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri	9
4.	Consultazione	9
5.	Elenco dei partecipanti	10

1. In generale

Per attuare la modifica del 1° ottobre 2021 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) relativa alla valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l'asilo (FF 2021 2317), occorre modificare l'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3; RS 142.314) e l'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281). L'OAsi 3 deve stabilire quali dati personali ottenuti grazie ai supporti elettronici di dati appartenenti ai richiedenti l'asilo e alle persone oggetto di una decisione d'allontanamento passata in giudicato possono essere valutati dalla SEM. Deve altresì definire quali collaboratori della SEM sono autorizzati a trattare i dati personali e stabilire la relativa procedura. Altre modifiche riguardano la registrazione temporanea di dati personali e l'utilizzo di software per il trattamento di tali dati. L'OAsi 3 deve inoltre specificare le informazioni che vanno assolutamente comunicate alla persona interessata e stabilire i principi per l'esame della proporzionalità. Anche l'OEAE verrà integrata con una disposizione che permetta alla SEM di procedere alla valutazione dei supporti elettronici di dati di persone del settore dell'asilo oggetto di una decisione d'allontanamento passata in giudicato, al fine di accertarne l'identità e la cittadinanza. Queste modifiche sono state oggetto dell'avamprogetto sottoposto a consultazione.

La procedura di consultazione sull'avamprogetto di modifica dell'OAsi 3 e dell'OEAE si è svolta dal 10 marzo 2023 al 19 giugno 2023.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha ricevuto complessivamente 48 pareri. Si sono espressi 25 Cantoni, due partiti politici (**PS**, **UDC**), l'Unione svizzera delle arti e dei mestieri (**usam**), l'Unione sindacale svizzera (**USS**), il Tribunale amministrativo federale (**TAF**), l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (**ASM**) e altre 17 cerchie interessate.

Modalità di valutazione: se un partecipante alla consultazione ha espresso un parere solo su alcune disposizioni specifiche, si presume che accetti il resto dell'avamprogetto a grandi linee e che le sue critiche o richieste di modifica siano limitate alle disposizioni che sono espressamente oggetto del suo parere. Se del caso, nell'elenco dei pareri si indica che il partecipante ha rinunciato a pronunciarsi, così come si specifica se un partecipante ha chiesto che non si deduca né l'accettazione né il rifiuto delle disposizioni sulle quali non si è espresso.

Il presente rapporto costituisce un riassunto dei risultati della consultazione. Questi vengono dapprima presentati in modo generale (punto 2) e poi suddivisi per temi (punto 3).

2. Riassunto dei risultati

Quasi tutti i **Cantoni** accolgono con favore le modifiche formulate e avanzano solo poche proposte di adeguamento. Solamente il Cantone **VD** respinge l'avamprogetto senza entrare nel merito dal punto di vista del contenuto. Il Cantone **ZH** non ha espresso alcun parere. Tra i **partiti** che si sono pronunciati, l'**UDC** appoggia l'avamprogetto e desidera essere consultata per quanto riguarda le direttive di attuazione riportate nell'avamprogetto e nel rapporto esplicativo. Il **PS** respinge l'avamprogetto; rammenta che aveva già respinto l'intero avamprogetto della legge e, pertanto, respinge anche l'intero avamprogetto dell'ordinanza. Formula tuttavia diverse proposte di modifica. Degli altri partecipanti alla consultazione, l'**ASM** e l'**usam** salutano con favore l'avamprogetto. Il **TAF** ritiene che per alcuni aspetti sorgono interrogativi dal punto di vista del diritto procedurale, in particolare per quanto riguarda l'esame della proporzionalità, l'invito a consegnare i supporti di dati o le conseguenze qualora la persona non collabori per dar seguito all'invito. Raccomanda di redigere l'ordinanza in modo più chiaro. **privatim** (Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati) ha formulato unicamente una proposta di precisazione. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Ufficio per la Svizzera e il Liechtenstein (**ACNUR**) non si dice contrario all'avamprogetto, ma formula comunque diverse raccomandazioni. Altri 16 partecipanti alla consultazione respingono l'avamprogetto e formulano proposte di modifica (**Aiuto delle chiese evangeliche svizzere [ACES]**, **AlgorithmWatch**, **Amnesty International [AI.ch]**, **AsyLex**, **AvenirSocial [Associazione professionale lavoro sociale svizzera]**, **Città di Zurigo**,

Centre social protestant [CSP], Croce Rossa Svizzera [CRS], Digitale Gesellschaft, Giuristi Democratici Svizzeri [JDS], Ordre des avocats de Genève [ODAGE], OSAR, Solidarité sans frontières [Sosf], Solinetz Luzern, Solinetz Zürich e USS).

3. Risultati della consultazione suddivisi per temi

3.1. Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 10a AP-OAsi 3)

Cantoni: i Cantoni (eccettuato VD) approvano la disposizione. **BL** e **SZ** propongono di modificare l'espressione «*dati riguardanti la persona*» con «*dati riguardanti l'identità*», più conforme all'articolo 8a capoverso 1 nLAsi. **BL** considera necessario specificare la nozione di «trattamento» dei dati, che non prevede necessariamente l'ispezione di dati personali. Ritiene sia impossibile valutare la pertinenza di un dato figurante in un supporto elettronico senza conoscere il contenuto di tale supporto; reputa pertanto indispensabile una consultazione preliminare della totalità dei dati, ossia un'ispezione dei dati. Considera che la nozione di valutazione secondo l'articolo 10a AP-OAsi 3 costituisca unicamente la tappa ulteriore che consente di decidere se i dati possono essere utilizzati per stabilire l'identità o la nazionalità della persona. Secondo **LU** occorre disciplinare a livello esecutivo la «scoperta fortuita» di dati sensibili.

Partiti: l'**UDC** non formula osservazioni in merito alla disposizione. Il **PS** propone di stralciare l'espressione «nello specifico» nelle lettere a e b, così da elencare in modo esaustivo i dati che possono essere utilizzati, allo scopo di garantire la certezza giuridica.

Altre cerchie interessate: l'**ACNUR** auspica che i dati grazie ai quali è possibile risalire all'identità, alla nazionalità o all'itinerario di viaggio siano definiti in modo tale da garantire l'utilizzo dei soli dati pertinenti e necessari (così anche l'**USS**), per esempio limitandosi alle categorie di dati indispensabili per l'esecuzione del compito in questione. **ODAGE** e **privatim** chiedono una modifica ai sensi di quanto proposto da **BL** e **SZ**. **Al.ch**, **AlgorithmWatch**, **AsyLex**, **CSP**, **JDS**, **OSAR** (così anche **ACES**, **AvenirSocial**, **CRS**, **Digitale Gesellschaft**, **Solinetz LU**, **Solinetz ZH**, **Sosf**) chiedono un elenco esaustivo dei dati e l'esclusione di registrazioni di suoni e immagini. Danno infatti per acquisito che questi file non sono pertinenti per la procedura d'asilo e potrebbero contenere dati di terzi. Il **TAF** si mostra critico per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 8a capoverso 2 nLAsi; infatti i dati di terzi contenuti in un file saranno già trattati al momento della raccolta dei dati. **AsyLex** propone che i dati raccolti senza rapporto con l'identità, la nazionalità e l'itinerario di viaggio vengano soppressi immediatamente. In questo modo ritiene infatti che sia risolta la questione delle scoperte fortuite. Propone altresì che venga menzionato il rispetto del segreto d'ufficio e del segreto professionale nonché dei colloqui della persona interessata con il proprio rappresentante o consulente legale (così anche **CSP** e **ODAGE**). Infine propone di concedere al richiedente l'asilo la possibilità di rifiutare, limitare o differire la consultazione, la registrazione temporanea o la valutazione dei dati qualora una legge lo preveda, nello specifico allo scopo di salvaguardare un segreto d'ufficio o professionale o un interesse preponderante. Considerata la possibilità di trattare dati personali sensibili in maniera automatizzata, **Al.ch**, **AlgorithmWatch**, **CSP** e **OSAR** (così anche **ACES**, **AvenirSocial**, **CRS**, **Digitale Gesellschaft**, **Solinetz LU**, **Solinetz ZH**, **Sosf**) chiedono l'introduzione di una disciplina per il trattamento dei dati conformemente all'articolo 8 nLPD in combinato disposto con l'articolo 6 capoverso 1 lettera a OPDa (eventuale specificazione nell'ordinanza). Concepita come direttiva sulle modalità di trattamento dei dati valutati in automatico, questa disciplina dovrebbe essere disponibile prima dell'esecuzione della prima valutazione da parte della SEM. L'**ACNUR** auspica che la procedura di trattamento, conservazione e cancellazione dei dati raccolti sia specificata nella disposizione.

3.2. Diritti d'accesso ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 10b AP-OAsi 3)

Cantoni: i Cantoni (eccettuato **VD**) approvano la disposizione. **NW** deplora l'impossibilità di una valutazione dei dati da parte delle autorità cantonali specializzate (p. es. la polizia cantonale).

Partiti: l'**UDC** non formula osservazioni in merito alla disposizione. Il **PS** considera che debbano poter accedere ai dati personali unicamente collaboratori della SEM formati in tema di protezione dei dati. Propone d'integrare la disposizione in tal senso.

Altre cerchie interessate: **ACNUR**, **Al.ch**, **CSP**, **OSAR** (così anche **ACES**, **AvenirSocial**, **CRS**, **Digitale Gesellschaft**, **Solinetz LU**, **Solinetz ZH**, **Sosf**) e **USS** ritengono che il gruppo di persone aventi accesso ai dati personali è troppo vasto. L'accesso a questi dati dovrebbe essere limitato nel tempo come anche alla necessità di eseguire un compito chiaramente definito. Una disciplina a livello d'istruzione non è considerata sufficiente (così anche **JDS**, in parte anche **ACNUR**). **CSP** e **ODAGE** auspicano che, in assenza di una disciplina a livello di legge del controllo dei dati da parte di un ente o tribunale indipendente, solo un'unità indipendente della SEM sia abilitata a effettuare una prima cernita dei dati.

3.3. Esame della proporzionalità (art. 10c AP-OAsi 3)

Cantoni: i Cantoni (eccettuato **VD**) approvano la disposizione. **GE** trova che l'atto di nascita e la patente di guida siano esempi infelici in quanto non sono documenti di legittimazione atti ad accertare l'identità di una persona. **SH** propone d'integrare una clausola di *ultima ratio* per garantire un esame sistematico della proporzionalità e, se del caso, l'applicazione di misure meno invasive.

Partiti: l'**UDC** non formula osservazioni in merito alla disposizione. Secondo il **PS**, il criterio della proporzionalità non può essere disciplinato in modo esaustivo a livello d'istruzione, giacché costituisce un criterio da esaminare caso per caso.

Altre cerchie interessate: **ACNUR**, **Al.ch**, **AlgorithmWatch**, **AsyLex**, la **Città di Zurigo**, **CSP**, **JDS** e **OSAR** (così anche **ACES**, **AvenirSocial**, **CRS** e **Digitale Gesellschaft**) ritengono che l'esame della proporzionalità debba aver luogo prima di qualsiasi trattamento dei dati personali. Propongono che prima di una qualsiasi consultazione, registrazione temporanea o valutazione dei dati personali debbano essere esaurite tutte le misure idonee di cui all'articolo 26 capoversi 2 e 3 LAsi. **OSAR** (così anche **ACES**, **AvenirSocial**, **Digitale Gesellschaft**, **Solinetz LU**, **Solinetz ZH** e **Sosf**) propone di indicare che le «misure idonee» vengono adottate laddove rappresentano un'ingerenza minore nei diritti fondamentali del richiedente. **ODAGE** propone di escludere la valutazione dei dati quando l'identità e la nazionalità della persona sono stabilite in altro modo e di esaminare i dati sensibili unicamente dopo aver valutato gli altri tipi di dati. **AsyLex** propone che la SEM provveda affinché il richiedente possa fornire documenti ufficiali in formato digitale, su un supporto di dati elettronico di sua scelta; in questo modo la valutazione di un altro supporto elettronico di dati non rispetterebbe il principio della proporzionalità. La SEM dovrebbe inoltre motivare nel quadro di una decisione la necessità di valutare i dati ottenuti grazie a un supporto elettronico di dati quando l'interessato ha consegnato documenti relativi alla sua identità, alla sua nazionalità e al suo itinerario di viaggio. Secondo l'**ACNUR** l'entità delle «misure idonee» andrebbe disciplinata a livello di ordinanza e i richiedenti dovrebbero poter avvalersi dell'assistenza di un avvocato nel contesto della decisione relativa alla proporzionalità (per analogia con l'art. 10g cpv. 2 AP-OAsi 3). In presenza di un interesse legittimo al mantenimento del segreto il richiedente deve avere la possibilità di chiedere l'apposizione di sigilli.

3.4. Impiego di software per raccogliere i dati personali (art. 10d AP-OAsi 3)

Cantoni: i Cantoni (eccettuato **VD**) approvano la disposizione.

Partiti: **PS** e **UDC** non formulano osservazioni in merito alla disposizione.

Altre cerchie interessate: l'**USS** plaude in maniera generale all'intenzione della SEM di impiegare software onde evitare di raccogliere una quantità eccessiva di dati personali delle persone interessate, pur essendo consapevole che è fortemente improbabile riuscire a evitare completamente questo scenario. Svariati partecipanti (tra cui **AI.ch**, **AvenirSocial**, **CRS**, **CSP**, **OSAR** e **Sosf**) chiedono che il software che verrà utilizzato sia sottoposto alla certificazione di un organismo indipendente, come previsto dall'articolo 13 della legge sulla protezione dei dati (LPD). Chiedono inoltre che vengano definite più da vicino le condizioni alle quali è possibile ricorrere a un software e i criteri per quanto riguarda la raccolta di dati in questo contesto. Si chiede altresì che venga esplicitato il significato concreto di «standard forense» (nello specifico **ACES**, **ACNUR**, **AlgorithmWatch**, **AvenirSocial**, **Digitale Gesellschaft** e **OSAR**). Alcuni partecipanti (tra cui **ACES**, **ACNUR**, **AI.ch**, **CRS** e **OSAR**) rilevano che la SEM deve sottoporre un codice di condotta, per controllo e parere, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) come previsto nell'articolo 11 LPD. Alcuni pareri sollevano inoltre il caso specifico delle informazioni protette tramite password e della loro comunicazione da parte degli interessati, chiedendo che l'ordinanza menzioni le conseguenze dell'eventuale rifiuto di divulgare tali informazioni (nello specifico **ACNUR** e **AI.ch**).

Altri partecipanti (nello specifico **Solinetz ZH** e **Sosf**) esprimono preoccupazione per quanto riguarda la confidenzialità e la sicurezza dei dati in caso di ricorso a un software. **ODAGE** raccomanda di ricorrere se del caso ai software di valutazione e di utilizzare una password allo scopo di concentrarsi sui dati pertinenti ed escludere i dati sensibili o protetti da un segreto professionale, in particolare il segreto che vincola gli avvocati. Per **JDS** è importante far chiarezza su come garantire che vengano valutati unicamente i dati utili in vista della procedura e che non venga trattato nessun dato personale di terzi. **AsyLex** chiede che la raccolta dei dati personali tramite software non possa iniziare prima di 24 ore dopo l'informazione degli interessati e la firma della conferma di ricezione dei supporti. Chiede inoltre che questi supporti vengano restituiti al proprietario entro 24 ore dalla consegna. Il **TAF** lamenta una mancanza di chiarezza per quanto riguarda la procedura nel caso in cui una persona rinuncia a presenziare alla raccolta di dati tramite software.

3.5. Salvataggio temporaneo dei dati personali (art. 10e AP-OAsi 3)

Cantoni: i Cantoni (eccettuato **VD**) approvano la disposizione. **SH** insiste sulla necessità di un uso restrittivo del salvataggio temporaneo, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. La valutazione dei dati dovrebbe essere eseguita subito dopo la loro raccolta. I dati dovrebbero essere cancellati senza indugio al termine del loro utilizzo.

Partiti: il **PS** chiede che per ragioni di proporzionalità e sicurezza dei dati si rinunci al salvataggio temporaneo. L'**UDC** non formula osservazioni in merito alla disposizione.

Altre cerchie interessate: il **TAF** propone di precisare il tenore del capoverso 3 in modo che i dati personali raccolti non possano essere trattati per altri scopi oltre alla loro valutazione (proposta in tedesco: «...dürfen diese nicht *anderweitig* bearbeitet werden»). Svariati partecipanti rilevano al riguardo che il salvataggio temporaneo rappresenta già una forma di trattamento e, pertanto, rientra nel campo d'applicazione della LPD. Ritengono pertanto che debba essere possibile salvare in via temporanea unicamente i dati secondo l'articolo 10a AP-OAsi 3 (nello specifico **Digitale Gesellschaft**, **OSAR**, **Solinetz ZH** e **Sosf**). A completamento delle osservazioni di **OSAR** in merito all'articolo 10d AP-OAsi 3, viene richiesta la presenza del rappresentante legale. Altri partecipanti chiedono che l'ordinanza preveda una limitazione al minimo necessario della durata del salvataggio temporaneo dei dati nonché l'obbligo di attestare e comunicare senza indugio alla persona interessata l'avvenuta cancellazione dei dati salvati temporaneamente (nello specifico **AI.ch**, **Digitale Gesellschaft**, **OSAR**, **Solinetz ZH** e **Sosf**). Alcuni partecipanti (nello specifico **Digitale Gesellschaft**, **OSAR**, **Solinetz ZH** e **Sosf**) non capiscono bene come si potrà integrare il salvataggio temporaneo dei dati personali nel quadro della procedura d'asilo celere, visto che se del caso esso interverrà in una fase relativamente

precoce della procedura e solo dopo che sia stato vagliato il ricorso a misure meno invasive rispetto alla raccolta di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati.

La persona interessata dovrebbe peraltro avere la possibilità di farsi accompagnare dal proprio rappresentante legale durante il salvataggio temporaneo dei dati. Vi è inoltre chi chiede che i dati salvati vengano meglio precisati (nello specifico **CSP**). La **Città di Zurigo** ritiene che il salvataggio di dati debba sempre avvenire in presenza della persona interessata. L'**ACNUR** raccomanda di definire criteri chiari per stabilire se il salvataggio temporaneo sia autorizzato e chiede che l'operazione venga protetta mediante password o riconoscimento delle impronte digitali o dell'immagine del volto (così anche **Al.ch**).

Alcuni partecipanti chiedono la soppressione pura e semplice della possibilità di salvare i dati a titolo temporaneo, onde scongiurare qualsiasi rischio che vengano raccolti a titolo preventivo e in maniera indifferenziata quantità eccessive di dati. Ove un tale salvataggio fosse indispensabile è opportuno formulare l'ordinanza in modo che definisca chiaramente le situazioni in cui tale misura è legittima (**JDS**).

3.6. Consultazione diretta e valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 10f AP-OAsi 3)

Cantoni: i Cantoni (eccettuato **VD**) approvano la disposizione.

Partiti: **PS** e **UDC** non formulano commenti in merito alla disposizione.

Altre cerchie interessate: il **TAF** rileva una contraddizione tra l'articolo 10f capoverso 2 AP-OAsi 3 e l'articolo 8a capoverso 7 LAsi e propone di riformulare l'articolo 10f capoverso 2 AP-OAsi 3 facendone una disposizione potestativa (come agli art. 10d cpv. 2 e 10e cpv. 1 AP-OAsi 3). **Al.ch** reputa necessario prevedere nell'articolo 10f meccanismi chiari che impediscano l'accesso a dati non pertinenti (secondo l'art. 8a cpv. 2 LAsi) e che limitino rigorosamente la raccolta di dati ai soli dati utili ai fini della procedura d'asilo. Diverse organizzazioni (tra cui **ACES**, **AsyLex**, **AvenirSocial**, **CRS**, **OSAR**, **Solinetz ZH** e **Sosf**) propongono di modificare la disposizione in modo che la consultazione e la valutazione dirette dei supporti elettronici sia effettuata in presenza della persona interessata, di un interprete e del rappresentante legale. **AsyLex** troverebbe opportuno consegnare alla persona in questione, prima di procedere alla valutazione, una decisione in cui venga informata del suo diritto di opporsi a tale procedura, limitarla o differirla; andrebbe emanata una decisione formale anche prima della valutazione. L'articolo 10i AP-OAsi 3 dovrebbe essere applicabile per analogia e al termine della valutazione si dovrebbe consegnare un verbale alla persona interessata. L'**ACNUR** auspica che la consultazione diretta e la valutazione siano chiaramente delimitate: la consegna dei supporti elettronici di dati deve avvenire su base volontaria e le procedure di consultazione e valutazione devono essere consone a standard forensi specifici. Occorre chiarire se non sia possibile eseguire la consultazione diretta e la valutazione su base volontaria ed emanare istruzioni precise riguardanti l'accesso ai dati che non servono a stabilire l'identità, la nazionalità e l'itinerario di viaggio della persona.

3.7. Valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati in assenza dell'interessato (art. 10g AP-OAsi 3)

Cantoni: i Cantoni (eccettuato **VD**) approvano la disposizione.

Partiti: il **PS** chiede che la disposizione venga stralciata in quanto non ritiene sia possibile stabilire con certezza, in assenza della persona interessata e se del caso del suo rappresentante legale, se i dati sono stati valutati e in che modo. L'**UDC** non formula osservazioni in merito alla disposizione.

Altre cerchie interessate: l'**USS** respinge la normativa proposta (così anche **ACES**, **Al.ch**, **AlgorithmWatch**, **AsyLex**, **AvenirSocial**, **Città di Zurigo**, **CRS**, **CSP**, **Digitale Gesellschaft**, **ODAGE**, **OSAR**, **Solinetz LU**, **Solinetz ZH** e **Sosf**). Ritiene che non vi sia un interesse pubblico sufficiente a giustificare questo tipo di ingerenza e sostiene che la normativa non sia conforme al principio di proporzionalità. **Sosf**, **Solinetz LU** e **Solinetz ZH** reputano che

valutare i dati personali, di cui la persona è sola proprietaria, in assenza dell'interessato sia contrario al diritto. **Al.ch** chiede una definizione precisa della forma e del contenuto della dichiarazione di rinuncia come anche del termine per la sua consegna. Chiede altresì che il rifiuto di partecipare venga messo a verbale (così anche **ACES, AvenirSocial, CRS, Digitale Gesellschaft, JDS** e **OSAR**). Alcuni partecipanti deplorano l'assenza di una disciplina chiara per quanto riguarda il diritto della persona interessata di essere sentita dopo la valutazione dei suoi dati. **CSP** propone che l'ordinanza preveda l'obbligo per la SEM di documentare i motivi dell'assenza o del rifiuto di partecipare della persona interessata. Auspica inoltre che possa presenziare anche il rappresentante legale (come chiesto anche da **JDS**). Anche l'**ACNUR** chiede che l'ordinanza definisca in modo preciso forma e contenuto della dichiarazione di rinuncia come anche il termine per la sua consegna. Propone poi che venga definito chiaramente cosa si debba intendere per rifiuto di partecipare, quale sia il termine entro il quale la persona può pronunciarsi dopo la valutazione dei dati e in quale forma lo possa fare. **AsyLex** chiede una modifica del tenore dell'articolo 10g AP-OAsi 3 affinché sia possibile solo in via eccezionale valutare i dati personali in assenza della persona interessata. Il **TAF** raccomanda di modificare l'articolo 10g AP-OAsi 3 in modo che disciplini anche la raccolta di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati in assenza dell'interessato come anche la restituzione del supporto di dati al termine della raccolta. Considera il tenore della del capoverso 2 ambiguo in quanto se ne potrebbe dedurre che il diritto di essere sentiti sia concesso solo qualora la valutazione è effettuata in assenza della persona interessata.

3.8. Informazione (art. 10h AP-OAsi 3)

Cantoni: i Cantoni (eccettuato **VD**) approvano la disposizione. **BL** e **LU** auspicano tuttavia che le persone interessate vengano informate della valutazione dei loro dati personali solo al momento in cui consegnano i supporti elettronici di dati, in modo che non abbiano la possibilità di cancellare dati che potrebbero essere utili. **SH** ritiene che si debba fornire pubblicamente un'informazione completa e comprensibile ai più in merito al trattamento dei dati.

Partiti: **PS** e **UDC** non formulano osservazioni in merito alla disposizione.

Altre cerchie interessate: **Al.ch** deplora che l'ordinanza, pur enumerando i diversi aspetti in merito ai quali occorre informare le persone interessate, non indichi in quale forma debba essere fornita tale informazione. Occorre garantire un'informazione orale come anche la possibilità di porre domande con l'aiuto di un interprete (pareri analoghi per quanto riguarda il ricorso a interpreti anche da parte di **ACES, AvenirSocial, CRS, Digitale Gesellschaft** e **OSAR**). Le informazioni da fornire imperativamente alla persona dovrebbero includere anche il diritto alla presenza del rappresentante legale, le condizioni per la valutazione dei dati in assenza della persona interessata e il diritto della stessa di essere sentita (così anche **OSAR**). **AsyLex** propone che l'ordinanza specifichi l'obbligo di fornire una conferma di ricevuta alla persona che consegna i propri supporti di dati e l'obbligo di informare la stessa per scritto in una lingua che comprende (così anche **ACNUR**). Chiede altresì che la persona sia informata del suo diritto di presenziare alla procedura e di farvi assistere anche il suo rappresentante legale, come anche il suo diritto di rifiutare, limitare o differire la valutazione dei dati. L'**ACNUR** dal canto suo raccomanda d'includere nelle informazioni obbligatorie anche le condizioni per la valutazione dei dati in assenza della persona e il diritto di pronunciarsi sulla valutazione secondo l'articolo 10g capoverso 2 AP-OAsi 3. Infine raccomanda di introdurre un obbligo d'informare i terzi (art. 19 LPD) i cui dati venissero eventualmente consultati. Secondo il **TAF** la disciplina di cui all'articolo 10h AP-OAsi 3 può limitarsi al solo tenore del capoverso 2, giacché l'obbligo generale d'informare è già sancito dalle norme generali di procedura di cui all'articolo 26 capoverso 3 LAsi. Secondo lui non è peraltro nemmeno chiara la necessità di una decisione impugnabile quale condizione per invitare la persona a consegnare i propri supporti elettronici. Ritiene infatti che il ricorso sia in ogni modo possibile in virtù dell'articolo 25a PA. Infine, chiede che vengano esplicitate le conseguenze in caso di mancata collaborazione. La **città di Zurigo** chiede che l'ordinanza specifichi la necessità di fornire le informazioni in una forma adatta al gruppo target.

3.9. Tutela giurisdizionale nel quadro della valutazione dei supporti elettronici di dati (art. 10i AP-OAsi 3)

Cantoni: i Cantoni (eccettuato **VD**) approvano la disposizione.

Partiti: **PS** e **UDC** non formulano osservazioni in merito alla disposizione.

Altre cerchie interessate: svariati partecipanti ritengono che la presenza del rappresentante legale e dell'interprete al momento della valutazione dei supporti di dati debba essere obbligatoria (nello specifico **ACES**, **Al.ch**, **AsyLex**, **CRS**, **OSAR**, **Solinetz**). Altri partecipanti (nello specifico **AvenirSocial**, **CRS**, **Digitale Gesellschaft** e **OSAR**) ritengono che spetti alla SEM garantire le risorse finanziarie e il tempo necessari per la rappresentanza legale. **AsyLex** chiede che la disposizione venga interamente riformulata e preveda nello specifico l'obbligo di emanare una decisione (così anche **ACNUR**), la possibilità di un'esenzione dalla valutazione e una procedura di apposizione di sigilli dinanzi al TAF.

3.10. Articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Cantoni: i Cantoni (eccettuato **VD**) approvano la disposizione. Alcuni di loro (nello specifico **BE**, **BL** e **TG**) chiedono che la SEM elabori istruzioni specifiche sulle modalità di valutazione dei supporti di dati nell'ambito della procedura esecutiva. Altri (nello specifico **NW**, **OW** e **SO**) mettono in dubbio il beneficio che si potrebbe trarre dalla valutazione dei supporti di dati a livello esecutivo, e ciò per due ragioni: anzitutto perché non è prevista una valutazione eseguita direttamente dai Cantoni e, in secondo luogo, perché la persona interessata non deve temere conseguenze o, se del caso, solo conseguenze minori qualora rifiuti di consegnare i supporti di dati.

Partiti: **PS** e **UDC** non formulano osservazioni in merito alla disposizione.

Altre cerchie interessate: svariati partecipanti (nello specifico **ACES**, **Al.ch**, **AlgorithmWatch**, **AvenirSocial**, **CRS**, **Digitale Gesellschaft** e **OSAR**) ritengono che la valutazione dei supporti elettronici di dati ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione debba entrare in linea di conto soltanto quale ultima ratio e per uno scopo ben preciso qualora non sia stato possibile raccogliere le informazioni necessarie durante la procedura d'asilo e non vi sia un modo meno invasivo di procurarsele. L'**ACNUR** chiede che la disposizione precisi, in primo luogo, che la SEM è autorizzata a valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici unicamente allo scopo di stabilire l'identità (dati sulla persona) e, in secondo luogo, che cosa s'intende esattamente per «con un onere ragionevole, ottenere in altro modo» ai sensi del nuovo articolo 47 capoverso 2 nLAsi.

4. Consultazione

Ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005¹ sulla procedura di consultazione, i documenti relativi alla procedura di consultazione, i pareri dei partecipanti alla procedura di consultazione una volta scaduto il termine di consultazione e il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, sono accessibili al pubblico. Tali documenti sono accessibili in forma elettronica sul sito Internet www.fedlex.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP.

¹ RS 172.061

5. Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Schwyz, Regierungsrat	SZ
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	TI
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici

Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro	SVP UDC UDC
Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero	SP PSS PS

Bundesgerichte / Tribunaux fédéraux / Tribunali federali

Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale	BVGer TAF TAF
---	----------------------------

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Gewerbeverband Union Suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	sgv usam USAM
Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	SGB USS USS

Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / Le cerchie interessate

Amnesty International	AI.ch
AlgorithmWatch CH	AlgorithmWatch
AsyLex	AsyLex
AvenirSocial Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz Association professionnelle suisse du travail social Associazione professionale lavoro sociale svizzera	AvenirSocial
Centre social protestant	CSP
Digitale Gesellschaft Société numérique	Digitale Gesellschaft Société numérique
Demokratische Jurist*innen der Schweiz Juristes Démocrates de Suisse Giuristi Democratici della Svizzera	DJS

Rapporto sui risultati della consultazione

Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz Entraide Protestante Suisse Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere	HEKS EPER ACES
Ordre des avocats de Genève	ODAGE
Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten Conférence des Préposé(e)s suisses à la protection des données Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati	Privatim
Schweizerische Flüchtlingshilfe Organisation suisse d'aide aux réfugiés Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati	SFH OSAR OSAR
Solinetz Luzern	Solinetz LU
Solinetz Zürich	Solinetz ZH
Schweizerisches Rotes Kreuz Croix Rouge Suisse Croce Rossa Svizzera	SRK CRS CRS
Stadt Zürich	Stadt Zürich
Solidarité sans frontières	Sosf
Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen Büro für die Schweiz und Liechtenstein Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Ufficio per la Svizzera e il Liechtenstein	UNHCR ACNUR
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden Association des services cantonaux de migration Associazione dei servizi cantonali di migrazione	VKM ASM ASM

Rinunce a esprimere un parere

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale	BGer TF TF
Konferenz der kantonalen Polizeikommandantinnen und -kommandanten Conférence des commandantes et des commandants de police cantonales Conferenza delle e dei comandanti delle polizie cantonali	KKPKS CCPCS CCPCS
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	KKJPD CCDJP CDDGP

Schweizerischer Arbeitgeberverband	SAV
Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	SGV ACS ACS

Rapporto sui risultati della consultazione

Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter
Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire
Associazione svizzera dei magistrati

SVR
ASM
asm

Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbeförden
Association des offices suisses du travail
Associazione uffici svizzeri del lavoro

VSAA
AOST
AUSL